

C.O.N.F.SAL



UNIONE NAZIONALE
SINDACATI AUTONOMI
S.N.A.B.C.A

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Ufficio Sindacale: c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma
Tel. 06 67 23 2348 - 06 67 23 2889 Fax. 06 67 85 552 – 178 607 0337
e-mail. unsasnabca@libero.it Internet. <http://www.unsabenculturali.it>

SEGRETERIA NAZIONALE

Roma lì, 18 aprile 2005

Prot. n. 188/05

A tutti i Dirigenti Sindacali UNSA-SNABCA-
CONF.SAL

A tutti gli iscritti UNSA-SNABCA-CONF.SAL

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N.16/2005

Dal notiziario Confsal n. 50 del 15 aprile 2005:

AREA I DIRIGENZA : PROSEGUE IL NEGOZIATO ALL'ARAN PER IL RINNOVO DEL CCNL 2002/05 E BIENNIO ECONOMICO 2002-2003

Prosegue la trattativa all'Aran, presente la Delegazione della Confsal e dell'Unsa-Confsal, per il rinnovo del CCNL 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

L'incontro del 14/3/2005 ha riguardato le disposizioni generali (campo di applicazione – durata e decorrenza del contratto) e il sistema delle relazioni sindacali (relazioni sindacali – soggetti sindacali – altre norme).

L'Aran ha presentato una “prima” ipotesi di articolato, ordinato sulla base del contratto vigente tenendo conto dei contenuti dell'atto di indirizzo del Governo.

I 16 articoli dovrebbero costituire la prima parte del contratto – Testo Unico.

Le OO.SS., in relazione alla propria piattaforma contrattuale hanno proposto modifiche ed integrazioni al testo su : campo di applicazione (art.1), durata e decorrenza del contratto (art. 2), relazioni sindacali (artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Sull'art. 11 (mobbing) si è registrato soltanto un confronto preliminare.

I lavori continueranno, secondo il calendario prefissato, martedì 19 aprile 2005 alle ore 15,30.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO

BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DAL CONSIGLIO GENERALE DELLA FEDERAZIONE– RIUNIONE DEL 14 APRILE 2005:

DELIBERE ADOTTATE

Si riportano alcune delibere adottate:

Rinnovo CCNL dipendenti pubblici

“Preso atto dello stato della trattativa del CCNL dei dipendenti pubblici – biennio economico 2004-2005, il Consiglio generale delibera di approvare l’attività svolta dalla segreteria Generale, invitandola a concludere celermente la trattativa al fine di difendere il potere di acquisto degli stipendi, tenuto conto dei 13 mesi di ritardo, ricorrendo, se necessario a risorse aggiuntive da impegnare nella finanziaria 2006.”

Rinnovo CCNL Dirigenza Area 1

“Preso atto dell’inizio della trattativa del CCNL del personale della dirigenza Area 1 – quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 – nonché dell’attuazione dell’area della Vice dirigenza, il Consiglio Generale delibera di approvare l’attività svolta dalla segreteria Generale e raccomanda di impegnare nella trattativa l’ANDIP – l’Associazione Nazionale dei Dirigenti Pubblici, costituitasi in seno alla Federazione al precipuo scopo di curare e tutelare gli interessi economici e normativi dei dirigenti.”

Elezioni RSU – conferma di un successo

“Rilevato il positivo risultato scaturito dalle elezioni delle RSU del novembre 2004 che consente alla federazione di assestarsi al quarto posto dopo la triplice confederale ed al primo posto fra i sindacati autonomi, il Consiglio generale delibera di approvare una forte iniziativa volta ad esaltare il ruolo e l’attività dei rappresentanti eletti nelle liste Confsal-Unsa ed a coinvolgerli maggiormente nell’attività operativa quotidiana degli organi sindacali centrali e periferici della federazione, invitando i Sindacati aderenti a trasmettere alla Federazione l’elenco nominativo, completo di indirizzo e recapiti telefonici.”

PERMESSI RETRIBUITI EX LEGGE 104/92 – TREDICESIMA MENSILITA’ – DIRETTIVA FUNZIONE PUBBLICA

Si riporta la circolare n. 208/05 della Funzione Pubblica:

“OGGETTO: permessi retribuiti di cui all’art. 33, commi 2 e 3 della legge n. 104/92.

Numerose richieste di chiarimenti pervengono in ordine all’incidenza o meno, sulla 13° mensilità, dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate).

Sull’argomento che più volte è stato oggetto di incertezze sul piano applicativo, si è ritenuto opportuno, in attesa che la materia venga disciplinata in sede contrattuale, l’intervento da parte di questo Dipartimento al fine di fornire alle amministrazioni un indirizzo univoco allo scopo di evitare situazioni di discriminazione tra dipendenti pubblici che usufruiscono del medesimo beneficio.

Con specifico riferimento al lavoro pubblico si ritiene pertanto utile precisare quanto segue.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO

BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Come già accennato in premessa, il punto nodale della questione riguarda l'incidenza o meno sul calcolo dei ratei della tredicesima mensilità dei permessi retribuiti di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, che prevedono per i soggetti disabili, nonché per i familiari che li assistono, due ore di permesso al giorno o tre giorni di permesso al mese.

La rilevanza della questione ha reso necessario da parte di questo Dipartimento, il ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato, per l'acquisizione di un apposito parere.

Il predetto organo, con nota n. 142615 del 2 novembre 2004 (di cui si allega copia), nell'esprimersi in merito alla problematica, è giunto alla conclusione che "...vista la ratio di tutela e protezione della normativa in esame a favore di soggetti particolarmente deboli, tra cui i lavoratori familiari di persone portatrici di handicap, e vista l'evidente finalità sociale delle disposizioni esaminate, non si può non interpretare la normativa in esame, nel senso che la tredicesima mensilità non subisce decurtazioni o riduzioni nell'ipotesi nella quale un lavoratore scelga di fruire dei permessi disposti dal 2° e 3° comma del citato art. 33. Del resto, analoga disciplina è direttamente seguita dal legislatore in casi analoghi, come nell'ipotesi di periodi di assenza per malattia ed infortunio, per gravidanza e puerperio e nel caso di congedo matrimoniale."

Alla luce di quanto sopra rappresentato e in aderenza al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, lo scrivente Dipartimento ritiene di poter affermare che la fruizione dei permessi retribuiti, di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità. (Il Direttore dell'Ufficio - Francesco Verbaro)"

INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE SULLA TREDICESIMA MENSILITA' - ENNESIMO SUCCESSO DEL SAG UNSA.

Si trascrive il dispositivo di sentenza del Tribunale di Terni:

"In data 08/04/2005 nella causa promossa da contro il Ministero della Giustizia.

Il Giudice Visti gli artt. 429 – 431 C.P.C e 20 Legge 11.08.1973 n. 533 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come sopra con ricorso depositato in data 22/10/2004 ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

dichiara

che i ricorrenti hanno diritto a vedere inserita nel calcolo della tredicesima mensilità l'Indennità di amministrazione quale elemento fisso della retribuzione mensile e per l'effetto condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere la differenza retributiva fra quanto corrisposto a titolo di 13^a mensilità e quanto avrebbe dovuto corrispondere calcolando l'inserimento della suddetta indennità nella tredicesima mensilità, con gli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria; il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di notifica del ricorso.

Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di causa in favore dei ricorrenti, che si liquidano nei complessivi € 2.455,00 di cui 1.750,00 per oneri, che si distraggono in favore del difensore degli attori".

Cordialità e saluti

LA SEGRETERIA NAZIONALE